

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2734

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TENTORI, CARRA, LUCIANO AGOSTINI, BORGHI, CAPONE, CENNI, CIVATI, COPPOLA, CRIVELLARI, DALLAI, FOLINO, GANDOLFI, GIACOBBE, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, IORI, LA MARCA, LAFORGIA, LODOLINI, MARTELLI, MARZANO, MONGIELLO, MONTRONI, NARDUOLO, OLIVERIO, PASTORINO, ROCCHI, ROMANINI, RUBINATO, TERROSI, VALERIA VALENTE, VALIANTE, ZANIN

Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente l'esclusione degli scarti vegetali dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti

Presentata il 20 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende modificare il decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di adottare misure di semplificazione che escludano dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti gli sfalci e le potature, comprese quelle di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), destinate alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole e zootecniche

attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute.

Infatti il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 184, comma 2, lettera e, considera rifiuti urbani « i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali », assimilando quindi la frazione verde al resto dei rifiuti, e al comma 3, lettera a), considera rifiuti

speciali « i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile ».

Relativamente alle esclusioni dall'ambito di applicazione, l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 classifica tra ciò che è escluso da quanto concerne i rifiuti « le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana » e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare precisa, attraverso la nota protocollo 11338 del 1° marzo 2011, che in quanto all'esclusione dal campo di applicazione della parte quarto del decreto stesso si fa riferimento solo a sfalci, potature e altri materiali che provengono dall'attività agricola o forestale e che sono destinati agli

utilizzi descritti nell'articolo stesso, mentre restano soggetti alle disposizioni della parte quarta i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, classificati dunque come rifiuti urbani.

Tale norma genera conseguenze non indifferenti in termini di costi e complicazioni di ordine burocratico, in particolare nei piccoli comuni rurali, per lo smaltimento dei residui verdi, in specie sfalci e potature, destinati a essere eliminati seguendo le procedure di smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti, quando spesso gli scarti vegetali richiamati possono essere reimpiegati in un ciclo produttivo, divenendo così una risorsa e dando priorità al riutilizzo e al recupero, e possono essere destinati alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole o zootecniche, anche per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nei terreni, nonché utilizzati per la produzione di ammendanti o concimi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, paglia, sfalci e potature, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi ».

€ 1,00



17PDL0028240